



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 967 DEL 27/12/2016

TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' AREA GIA' CONCESSA
IN DIRITTO DI SUPERFICIE - 1° COMPARTO P.E.E.P. - DITTA BARBONE
ROCCO IVAN.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO/ABITABILITA'

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gilberto Facondini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

VISTA la legge 28.12.1995, n. 549 che all'art. 3, commi 75 e seguenti, prevede la cessione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n.865;

VISTA la legge 23.12.1996, n. 662, che ha modificato ed integrato le norme sopracitate;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.1996 che individuava le aree interessate alla trasformazione di cui alla richiamata normativa;

TENUTO presente che:

- a seguito della predetta deliberazione veniva avanzata agli assegnatari la relativa proposta con avviso in data 26.6.1997 notificato a tutti gli interessati;

- la legge 23.12.1998 n.448 modificava ed abrogava alcune delle richiamate disposizioni;

- l'art. 31, comma 47, della stessa legge 448/98 ammette la trasformazione del diritto di superficie da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente;

VISTO l'atto di assenso presentato dal sig. Barbone Rocco Ivan, in qualità di proprietario di porzioni di immobile costruito su area in diritto di superficie nel 1° Comparto PEEP, in data 11.08.2016 prot. n. 29814;

VISTO l'atto a firma notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 31.10.1980 rep. 171985, registrato a Rimini in data 10.12.1980 n. 7089, trascritto a Rimini in data 12.12.1980 art. 7393, con il quale il Comune di Cattolica cedeva all'Impresa Edile Forlani Sante il diritto di superficie su area nel 1° Comparto P.E.E.P. distinta al Catasto Terreni al Foglio 6 mappale 84 di mq. 2.834;

VISTO l'atto a firma notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 26.07.1984 rep. 178213, registrato a Rimini in data 27.08.1984 n. 2111, trascritto a Rimini in data 28.08.1984 art. 5250, con il quale si stipulava variazione integrativa alla convenzione sopracitata in merito a permuta di terreno;

VISTO che, conseguentemente, l'area interessata dal diritto di superficie risultava distinta al Catasto Terreni al Foglio 6 mappali 84 e 1354 per una superficie complessiva di mq. 2.839;

VISTO l'atto a firma del notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 14.10.1997 rep. 222259, registrato a Rimini il 24.10.1997 n° 20529 e trascritto a Rimini il 28.10.1997 n° 9705/6836, con il quale il sig. Barbone Rocco Ivan acquistava appartamento a piano terzo e quarto con annesso ripostiglio a piano sesto e garage a piano terra, identificati al N.C.E.U. al Foglio 6 mappale 84 sub 56 e 68 rispettivamente (corpo C);

VISTO che tale proprietà immobiliare corrisponde alla quota di 25,171 millesimi dell'intero complesso condominiale;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 28.10.2016 “Determinazioni in materia di edilizia residenziale pubblica ai fini della rimozione dei vincoli convenzionali ai sensi dell'art. 31, commi 45,46,48,49 bis e ter di cui alla legge 448/98 - Approvazione schema di convenzione tipo (comma 46), definizione del valore venale aree (comma 48) e dei criteri di calcolo del corrispettivo dovuto (comma 49 bis).”

VISTA la relazione dell'Ufficio competente del Settore Urbanistica, che determina in Euro 5.450,00 (quanto al comma 48 art. 31 L. 448/98) ed in Euro 273,00 (quanto al comma 49 bis stessa norma) e quindi complessive Euro 5.723,00 (cinquemilasettecentoventitre,00) l'importo del conguaglio da versare al Comune dalla proprietà dell'alloggio per la trasformazione del diritto di superficie sull'area in diritto di piena proprietà;

VISTI i commi 45,46,48, 49 bis e ter dell'art. 31 della L. n. 448/1998;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di procedere alla trasformazione in diritto di piena proprietà del diritto di superficie sull'area 1° Comparto P.E.E.P. concessa al sig. Barbone Rocco Ivan, proprietario superficario di porzione di edificio costruito sulla medesima area, distinta a Catasto Terreni del Comune di Cattolica F. 6 mappali 84 e 1354 della superficie di mq. 2.839, relativamente alla quota di 25,171 millesimi dell'intero edificio, per il corrispettivo di Euro 5.450,00 (cinquemilaquattrocentocinquanta/00), quanto al comma 48 art. 31 L. 448/98 e di Euro 273,00 (duecentosettantatrè/00) quanto al comma 49 bis stessa norma, e quindi complessive Euro 5.723,00 (cinquemilasettecentoventitrè/00), così come determinato dal competente Ufficio del Settore Urbanistica, da versare presso la Tesoreria Comunale, UNICREDIT Banca Agenzia di Cattolica - Via Bovio 1, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente delibera, da introitare sul cap. 830.000 del bilancio 2016 – codice Siope 4106;

2) - di approvare la minuta di contratto relativa, Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la sottoscrizione comporterà la risoluzione della convenzione originaria stipulata dal notaio in Cattolica dott. Mario Bevilacqua in data 31.10.1980 rep. n.171985, relativamente alla quota millesimale dell'alloggio in oggetto ed il

consolidamento in capo al proprietario della piena proprietà libera dai vincoli della convenzione originaria e senza più alcune future pretese di conguaglio per i maggiori oneri di esproprio da parte del Comune;

3) - di conferire, all'Ufficiale rogante che redigerà l'atto, mandato di inserire nel rogito - fatta salva la sostanza del negozio così come risulta configurato nel presente provvedimento - le precisazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie od utili a definire in tutti i suoi aspetti il negozio stesso, con facoltà, quindi, di provvedere, in via esemplificativa, ad una più completa ed esatta descrizione dell'immobile, alla rettifica di eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, nonché nella individuazione e denominazione della controparte, ad includere clausole d'uso o di rito;

4) - alla sottoscrizione dell'atto provvederà il Dirigente del Settore 2 Urbanistica-Lavori Pubblici-Patrimonio-Ambiente, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, ai sensi dell'art. 83, comma 3, dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. 18.8.2000 n. 267;

5) - di rinunciare all'iscrizione dell'ipoteca legale e di esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità inerente la trascrizione del presente atto e da ogni ingerenza in ordine al reimpiego della somma ricavata dalla presente vendita;

6) - di individuare nella persona del geom. Paolo Turrini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Il Dirigente Responsabile

Gilberto Facondini

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI
AMMINISTRATIVI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 27/12/2016

Firmato

FACONDINI GILBERTO / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Allegato A

Repertorio n. <>

Raccolta n. <>

TRASFORMAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno <>, il giorno <> del mese di <>

<>

In <>

Avanti a me dott. PIETRO BERNARDI FABBRANI, Notaio in Rimini ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, sono presenti i signori:

1 - <> domiciliato per ragioni di carica presso la Residenza comunale, che interviene ed agisce quale Dirigente del Settore 2 del "**COMUNE DI CATTOLICA**" con sede legale in Cattolica (RN), Piazzale Roosevelt n.5, codice fiscale 00343840401, con i poteri per questo atto conferiti dall'art. 83 comma 3 dello Statuto del detto Comune e dall'art. 107 comma 3 lettera C del T.U.EE.LL. del 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni nonchè in forza di Decreto Sindacale di nomina in data <> n. <> e Determinazione Dirigenziale n. <> in data <>;

2 -

nel seguito del presente atto anche in breve "ditta" o "parte acquirente" o "cessionario".

Comparenti delle cui identità personali, qualifica e poteri io Notaio sono certo, i quali, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO

1 - che il COMUNE di CATTOLICA è proprietario del terreno sito in comune di Cattolica (RN) distinto al Catasto Terreni di detto comune al foglio 6 particelle 84 e 1354 della complessiva superficie di mq. 2839;

2 - che detto terreno è situato nell'ambito di un Comparto PEEP per l'edilizia economica e popolare di cui alle Leggi 18 aprile 1962 n. 167 e 22 ottobre 1971 n. 865 e precisamente del Comparto denominato Via Di Vittorio (1°);

3 - che con atto a rogito notaio dott. Bevilacqua Mario rep. n. 171985 del 31.10.1980 registrato a Rimini in data 10.12.1980 al n. 7089, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini il 12.12.1980 art. 7393 e successivo atto integrativo rep. n. 178213 del 26.07.1984 registrato a Rimini in data 27.08.1984 al n. 2111, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini il 28.08.1984 art. 5250 il Comune di Cattolica ha ceduto a favore di Impresa Forlani Sante ai sensi della Legge 18 aprile 1962 n. 167 e dell'art. 35 della Legge n. 865/1971, il diritto di superficie per anni 99 (novantanove), rinnovabile, sull'area sopra descritta, al fine di realizzare alloggi di edilizia residenziale e con tale atto è stata disciplinata apposita convenzione regolamentando modalità per la realizzazione degli interventi, ponendo vincoli, obblighi e limiti di godimento, così come previsto dall'articolo 35 della legge 22.10.1971 n. 865;

4 - che in virtù di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Cattolica in data 07.11.1980 n. 255 pratica n° '80/093 e successive varianti si sono costruiti, sulla detta area, tre fabbricati condominiali costituiti da appartamenti e relative pertinenze, dichiarati abitabili in data 19.07.1984 nn. 40,41,42 di Reg.;

5 - che con atto di vendita a rogito del notaio dott. Bevilacqua Mario rep. n. 222259 del 14.10.1997, registrato a Rimini in data 24.10.1997 al n. 20529 trascritto a Rimini ai nn.9705/6836 in data 28.10.1987, il signor Barbone Rocco Ivan ha acquistato la piena proprietà superficiale di porzioni del suddetto complesso immobiliare ad uso abitazione costituite da:

- appartamento distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cattolica al foglio 6 particella 84 subalterno 56, Piazza De Gasperi 16, p. 3°, cat. A/3, cl. 5, vani 6, rendita catastale Euro 588,76,

- garage al piano terra, pertinenziale all'unità abitativa sopra descritta, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Cattolica al foglio 6 particella 84 subalterno 68, Piazza De Gasperi 16, p. terra, cat. C/6, cl. 3, consistenza mq. 16, rendita catastale Euro 48,75,

con la relativa quota di comproprietà superficiale, pari a 25,171 millesimi sulle parti dell'edificio comuni per legge e per destinazione nonché sull'annessa area coperta e scoperta pertinenziale distinta al Catasto Terreni di detto comune al foglio 6, particelle 84 e 1354 della complessiva superficie di mq. 2839;

6 - che la legge 28.12.1995, n° 549 ha introdotto la trasformazione in diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie, con successive modifiche ed integrazioni con le leggi 23.12.1996, n° 662, 23.12.1998, n° 448 e D.L. 13.05.2011, n° 70, convertito in legge 12.07.2011, n° 106;

7 - che con delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 20.03.1996 sono state individuate le aree interessate alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà, secondo quanto previsto dalla legge 549/95;

8 - che il Comune di Cattolica intende riconoscere la possibilità di trasformare il diritto di superficie in proprietà delle aree anzidette e di sopprimere i limiti di godimento previsti nelle convenzioni di cui alla legge 865/1971, stipulate ante legge 179/1992, consentendo il libero godimento, ivi compresa la libera alienazione di detti beni da parte dei rispettivi proprietari, in cambio di un corrispettivo calcolato ai sensi dell'art. 31, comma 48, della legge n.448, stipulando una convenzione di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 380/2001 (ex art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977 n. 10);

9 - che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28.10.2016 e successiva determinazione dirigenziale n. <> del <> sono stati approvati lo schema di "Convenzione Tipo", il corrispettivo da versare al Comune nonché gli adempimenti necessari per procedere alla soppressione dei vincoli, degli obblighi e dei limiti di godimento gravanti sulle unità immobiliari sopradescritte;

10 - che l'istanza con cui la ditta ha chiesto la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e la soppressione dei vincoli ex art.35 L. 865/1971 dell'area assegnata relativamente agli immobili precedentemente descritti è pervenuta al protocollo comunale in data 11.08.2016 prot. 29814;

11 - che in ordine alla percentuale di cui al comma 49 bis dell'art. 31 della Legge 23.12.1998 n. 448, così come stabilito dall'art. 29, comma 16-undecies, della legge 24.02.2012, n° 24 (Milleproroghe), si è provveduto con determinazione degli Uffici, come da documento parte integrante e sostanziale della delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 28.10.2016 All. A;

12 - che a seguito di tale trasformazione perderanno di efficacia tutti i limiti previsti nella convenzione originaria costitutiva del diritto di superficie di cui al succitato atto a rogito notaio dott. Bevilacqua Mario rep. n. 171985 del 31.10.1980 registrato a Rimini in data 10.12.1980 al n. 7089, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini il 12.12.1980 art. 7393 e successivo atto integrativo

rep. n. 178213 del 26.07.1984 registrato a Rimini in data 27.08.1984 al n. 2111, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rimini il 28.08.1984 art. 5250, dovendosi quindi intendere la piena proprietà libera da ogni vincolo;

13 - che per la cessione in proprietà dell'area è stato determinato quale corrispettivo la somma di Euro 5.723,00.

Tutto ciò premesso e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1) Il Comune di Cattolica, come sopra costituito e rappresentato, rinuncia al diritto di prelazione, acconsente alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed alla soppressione dei limiti di godimento ed ogni altro vincolo, tra cui quello relativo alla determinazione del prezzo massimo di cessione, dell'area già ceduta in diritto di superficie ove è stato costruito l'alloggio sopradescritto, con relative pertinenze, per la quota millesimale pari a 25,171 millesimi, trattandosi di costruzione in condominio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, commi 45 e seguenti della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.

Il COMUNE di CATTOLICA, come sopra rappresentato, vende a Barbone Rocco Ivan che accetta ed acquista i complessivi diritti pari a 25,171 millesimi della comproprietà indivisa dell'area di sedime e pertinenziale del fabbricato sito in comune di Cattolica (RN), Piazza De Gasperi della superficie catastale di metri quadrati 2.839 distinta al Catasto Terreni del Comune suddetto al foglio 6, particelle 84 e 1354, Ha <> Ente Urbano; confinante con <> salvo altri.

Pertanto a seguito della presente cessione Barbone Rocco Ivan acquisisce la complessiva piena proprietà delle unità immobiliari distinte al Catasto Fabbricati del comune suddetto al foglio 6, particella 84,

- subalterno 56, Piazza De Gasperi 16, p. 3°, cat. A/3, cl. 5, vani 6, rendita catastale Euro 588,76

- subalterno 68, Piazza De Gasperi 16, p. terra, cat. C/6, cl. 3, consistenza mq. 16, rendita catastale Euro 48,75.

ART. 2) Il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà e per la soppressione dei limiti di godimento e dei vincoli sull'area già ceduta in diritto di superficie, in riferimento all'alloggio e relative pertinenze descritto in premessa, è pari ad Euro **5.450,00** determinato ai sensi dell'art. 31, comma 48, della Legge 23.12.1998 n. 448, ed Euro **273,00** determinato ai sensi dell'art. 31, comma 49-bis, della Legge 23.12.1998 n. 448, e così per un totale di Euro **5.723,00**.

La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara che il prezzo come sopra convenuto è stato già interamente pagato dalla parte compratrice in valuta corrente, con le modalità in seguito descritte.

In relazione al presente pagamento, la convenzione di cui al punto 3) delle premesse è sostituita dal presente atto limitatamente ed esclusivamente alle quote millesimali relative alle unità immobiliari in oggetto.

- MODALITA' DI PAGAMENTO, MEDIAZIONE

Ai sensi degli articoli 38, 47 e 48 D.P.R. n. 445 del 2000, previamente ammonite mediante richiamo delle sanzioni penali previste dall'art. 76 citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atto e dichiarazioni mendaci, ai fini dell'art. 35, comma 22, d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006,

a) le parti dichiarano che il pagamento è stato effettuato nel modo seguente:

- Euro <> come da bonifico bancario effettuato in data <> n. <> a favore della Tesoreria del Comune di Cattolica (Agenzia di Cattolica Via Bovio n. 1 di UNICREDIT S.P.A.);

b) inoltre, dichiarano le parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, che la presente cessione è stata conclusa senza l'intervento di alcun intermediario ai sensi degli artt. 1754 ss. codice civile.

ART. 3) QUIETANZA ED IPOTECA LEGALE

La parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara di aver ricevuto dalla parte acquirente la somma corrispondente al complessivo prezzo, come sopra indicato, e ne rilascia quietanza di pieno e totale saldo, per gli effetti di cui all'articolo 1199 del codice civile, dichiarando quindi di non avere più nulla a pretendere dalla parte acquirente la quale si dichiara pienamente soddisfatta del diritto alla stessa attribuito dall'articolo 1199, comma 1, del codice civile.

La parte alienante, come sopra rappresentata, rinuncia espressamente ai sensi dell'articolo 2834 c.c. all'ipoteca legale ad essa spettante ai sensi dell'articolo 2817 codice civile.

ART. 4) A seguito della sostituzione della convenzione originaria, relativamente all'area di cui sopra, essendo trascorso il termine massimo posto dalle disposizioni legislative vigenti dalla stipula della convenzione originaria, a partire dalla data odierna non vi è più alcun limite alla facoltà di disposizione e godimento dell'alloggio, né alcun obbligo nei confronti del Comune, pertanto, in conseguenza del presente atto, le unità immobiliari descritte nelle premesse e le rispettive quote millesimali delle parti condominiali, di proprietà della ditta, potranno essere alienate a qualsiasi titolo e concesse in locazione ed affitto a chiunque ed a libero mercato, non ricorrendo l'esigenza di alcun prezzo massimo di cessione.

Nessuna comunicazione dovrà essere fatta al Comune prima e dopo la vendita o la locazione a seguito della stipulazione del presente atto.

Essendo trascorsi più di 20 (venti) anni dalla stipula della convenzione originaria non è dovuto il contributo del costo di costruzione.

ART. 5) Le parti autorizzano la trascrizione del presente atto sia relativamente al trasferimento della quota di comproprietà sul terreno sia relativamente alla acquisizione della piena proprietà sulle unità immobiliari già in proprietà superficaria della parte acquirente.

- RENDIMENTO ENERGETICO

Con riferimento alla normativa Nazionale e Regionale in materia di risparmio energetico nell'edilizia (D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato dal D.Lgs 29 dicembre 2006, n. 311 e relativa normativa nazionale e regionale di attuazione) le parti danno atto che trattandosi di trasformazione da proprietà superficaria a piena proprietà non è richiesta la produzione da parte del Comune dante causa dell'Attestato di Certificazione Energetica in quanto appunto lo stesso Comune si limita a cedere i propri diritti sulle aree.

- IMPIANTI

Per la stessa ragione non trova applicazione la disciplina in merito agli impianti ai sensi e per gli effetti del D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37.

- CONFORMITA' CATASTALE

Le parti ai sensi dell'articolo 29 della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 comma 1-bis, dichiarano che lo stato di fatto degli immobili oggetto del presente atto è conforme ai dati catastali ed alle planimetrie attualmente depositate al Catasto Fabbricati.

- CONFORMITA' DITTA CATASTALE

L'intestazione catastale dell'immobile in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari ad eccezione di:

◇

ART. 6) URBANISTICA ED EDILIZIA

I comparenti dichiarano che quanto oggetto del presente atto è stato edificato in virtù di concessione edilizia rilasciata dal Comune di Cattolica in data 07.11.1980 n. 255 pratica n. '80/093 e successive varianti e che non è stato successivamente oggetto di interventi urbanistici o modificazioni della destinazione d'uso che avrebbero richiesto nulla osta urbanistico e che non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori.

Ai sensi del secondo alinea del comma 2, dell'art.30 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, a questo atto non si allega il certificato di destinazione urbanistica dell'area poiché il terreno oggetto del presente contratto costituisce pertinenza del fabbricato già censito nel nuovo catasto edilizio urbano e la superficie complessiva dell'area pertinenziale è inferiore a mq. 5.000.

Art. 7) DICHIARAZIONI FISCALI

Il presente atto sconta l'imposta fissa di registro, ma non costituisce cessione ai fini IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 81, della Legge 29 dicembre 1995 n. 549 e, trattandosi di cessione di terreno previsto dal titolo III, della Legge 865/1971, è esente da imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.P.R. n. 601/1973.

ART. 8) SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti del presente atto sono a carico della parte cessionaria.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Io notaio richiesto ho ricevuto l'atto presente scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, completato di mia mano, da me notaio letto ai comparenti che interpellati lo hanno approvato e con me si sottoscrivono a norma di legge.
Consta di <> fogli di cui sono scritte <> pagine intere e fin qui della successiva.